

LEGGE 07.08.1990 N. 241 ART. 12

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE

DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

A PERSONE ED ENTI

R E G O L A M E N T O

- ART. 1- Il Consiglio Comunale in attuazione della Legge 07.08.1990 n. 241, art. 12, su proposta della Giunta, sentita la Commissione Consiliare competente, approva i criteri e le modalita' per la concessione di contributi, sussidi o sovvenzioni finanziarie secondo le disponibilita' di bilancio e con appositi stanziamenti dello stesso.
- ART. 2- Sono beneficiari degli interventi le persone e gli Enti pubblici e privati.
- ART. 3- INTERVENTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA:
I sussidi finanziari erogati dal Comune in questo settore devono perseguire i seguenti obiettivi:
- a) contribuire al mantenimento del singolo o del nucleo familiare in cui esistono condizioni di precarieta' economica derivante dalla impossibilita' del singolo o dei componenti il nucleo di procurarsi sufficiente reddito per motivi di carattere fisico, psichico e sociale;
 - b) promuovere l'alternativa al ricovero in Istituto dell'anziano, del minore, dell'inabile e di quanti rischiano l'emarginazione,

favorendo il loro mantenimento nella famiglia e nella comunità di appartenenza e l'inserimento nella vita sociale, scolastica e lavorativa;

- c) contribuire alle spese occasionali e/o derivanti da bisogni atipici gravosi nonché favorire un ulteriore intervento ritenuto opportuno nei confronti di un singolo o di una famiglia in condizioni di precarietà economica (ad esempio: installazione di telefono a persone sole, traslochi, rimpatrio emigranti, diete particolari per ammalati, gestanti ed infanti, protesi, terapie, uso di servizi, libri, trasporto, spese funebri, ecc.);
- d) garantire la soddisfazione di modeste esigenze urgenti o di emergenza (consumazione di pasti, pernottamento, ecc.) nei confronti di indigenti residenti o di passaggio o cittadini che non abbiano titolo per la permanenza nel Comune.

I criteri e le tipologie dell'intervento sono quelli elencati nel regolamento per l'esercizio delle funzioni socio-culturali comunali, approvati con Deliberazione Consiliare n. 53 in data 17.11.1989.

Le modalità di erogazione e l'entità del contributo sono le seguenti:

- a) contributo ordinario: è deliberato dalla Giunta Comunale a favore di persone sole o di nuclei che versano in condizione di grave indigenza; non può superare la quota mensile di L. 300.000.= e comunque deve tener conto della situazione finanziaria del Comune;
- b) contributo straordinario: è deliberato dalla Giunta Comunale a

favore di persone sole o di nuclei familiari indigenti; non puo' superare la quota di L. 500.000.= nell'arco dell'anno per la singola persona e di L. 1.000.000.= annue per nucleo familiare.

Contributo per il riscaldamento: puo' essere erogato ai singoli o ai nuclei che godono di un reddito mensile non superiore alle 800.000.= lire.

L'ammontare del contributo viene, comunque, stabilito annualmente dalla Giunta Comunale con riferimento alla situazione finanziaria del Comune.

Contributo per soggiorni climatici. I soggiorni climatici di minori e anziani possono essere supportati dal Contributo del Comune: esso trova la sua finalita' nella tutela e nel perseguimento dello stato di salute e del benessere psico-fisico dei soggetti fruitori.

Il contributo non puo' superare il 50% del costo della prestazione e tiene in debita considerazione la disponibilita' finanziaria del Comune.

Contributo a titolo di prestito in attesa di prestazioni previdenziali: viene erogato in una unica o piu' soluzioni al singolo o al nucleo che sono in attesa di ricevere i benefici economici maturati, sinche' non si superera' l'attuale ritardo nel riconoscimento dei diritti previdenziali. Il prestito e' subordinato alla prestazione da parte del richiedente di documento comprovante il riconoscimento da parte degli Enti competenti.

L'entita' dello stesso e' pari all'importo mensile della pensione fino

al massimale del "minimo vitale" piu' l'eventuale spesa d'affitto.

L'erogazione del contributo a titolo di prestito e' subordinata all'assunzione da parte del titolare dell'obbligo di rimborsare quanto percepito.

A tale fine l'interessato sottoscrivera' al momento della erogazione una apposita impegnativa.

Contributo per ricoveri: per l'accesso ai servizi residenziali per anziani l'intervento del Comune e' corrispondente alla copertura della differenza di spesa tra la retta ed il reddito dell'assistito, ove non sussistano soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del Codice Civile. diversamente detti soggetti sono tenuti al mantenimento del congiunto in proporzione alle loro condizioni economiche.

"Art. 4 Sussidi per il diritto allo studio

I contributi straordinari finalizzati ad assicurare il diritto allo Studio nella fascia dell'obbligo scolastico sono erogati come segue:

a) per gli alunni delle scuole elementari l'Amministrazione fornisce gratuitamente i libri di testo alle famiglie il cui reddito mensile pro-capite sia inferiore a L. 2.500.000.=. Le famiglie invece che hanno un reddito pro-capite superiore a L. 2.500.000.= dovranno sostenere l'intera spesa.

b) per gli alunni della classe 1^a della Scuola Media verra' erogato, su richiesta, il seguente importo, in base al reddito mensile pro-capite della famiglia riferito alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente:

per il reddito pro-capite mensile di importo fino a L. 499.999.= viene erogato il contributo di L. 150.000.= per alunno.

per il reddito pro-capite mensile di importo compreso tra L. 500.000.= e L. 1.000.000.= viene erogato il contributo di L. 100.000.= per alunno, mentre per gli importi pro-capite mensili superiori a L. 1.000.000.= non verra' erogato alcun contributo.

Il reddito pro-capite e' calcolato sul reddito complessivo familiare, detratte le spese sostenute per l'affitto dell'abitazione di residenza, dei mutui contratti per acquisto o sistemazione dell'abitazione principale e per eventuali cure mediche sostenute. L'importo annuale cosi' calcolato e' diviso per il numero dei componenti la famiglia e per dodici;

Per l'accesso ai vari gradi di istruzione e formazione professionale, possono essere concessi sussidi non superiori nell'arco dell'anno scolastico a L. 500.000.=;"

ART. 5- SUSSIDI PER SERVIZI.

I contributi per l'usufruibilità di servizi comunali, quali il trasporto scolastico, la mensa scolastica, l'acquedotto, la fognatura, il gas metano, i rifiuti urbani ed altri sono erogati a persone con reddito inferiore a L. 800.000.= mensili, su richiesta degli interessati.

L'entità del contributo non può superare il costo del servizio e l'importo della bolletta.

Eventuali ausili finanziari per allacciamenti a pubblici servizi (acquedotto, fognatura, gas metano) possono essere concessi tenendo presente le valutazioni tecniche, l'interesse generale dei benefici apportati, e l'ammontare della spesa.

L'entità del contributo non può comunque superare il 50% della spesa.

ART. 6- ACCESSO AI SERVIZI SOCIALI.

Il servizio Sociale del Comune al fine di evitare stati di isolamento, di solitudine e di emarginazione dei cittadini residenti nel territorio - con particolare riferimento ai minori, disabili, handicappati, ed anziani - ritiene di grande utilità favorire le categorie più svantaggiate con l'accesso ai servizi sociali quali:

- servizio di assistenza domiciliare;
- soggiorni climatici;
- servizi residenziali (Casa per anziani autosufficienti, Casa per anziani non autosufficienti, Istituti Educativo-Assistenziali per minori);
- partecipazione ai Centri Ricreativo-Culturali attivati nel comune.

L'ammissione ai Servizi Sociali viene concessa con deliberazione della Giunta Comunale in conformità ai criteri approvati col regolamento per l'esercizio delle funzioni Socio-Assistenziali Comunali, approvato con deliberazione Consiliare n. 63 in data 17.11.1989.

ART. 7- Agli Enti Pubblici e Privati sono corrisposti contributi allorquando perseguono finalita' istituzionali dell'Ente Comunale, l'entita' e modalita' del contributo sono valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale in conformita' al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 61 del 28.07.1989.

ART. 8- I contributi e sovvenzioni ad Associazioni per Attivita' musicali teatrali, artistiche, scientifiche, educative, ricreative, religiose e culturali vengono erogati a condizione che:

- non abbiano scopo di lucro ed esercitino l'attivita' in forma continuativa;
- le manifestazioni abbiano carattere continuativo e/o rappresentino un'attrazione turistica;
- garantiscano il livello culturale ed artistico;
- impegnino a rappresentare la Citta' in qualsiasi manifestazione effettuata in Cordignano o fuori.

L'entita' del contributo non potra' comunque superare annualmente L. 10.000.000.=.

ART. 9- SOCIETA' SPORTIVE aventi carattere agonistico possono essere ammesse a contributi qualora soddisfino i seguenti requisiti:

- esercitare attivita' agonistica ed essere regolarmente affiliate alle rispettive federazioni;
- curare la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi e strutture loro affidate compresa la custodia;
- impegnarsi nell'attivita' sportiva rivolta in modo particolare

alla cura dei settori giovanili, come fattore sociale ed educativo:

- garantire che i praticanti l'attivita' sportiva siano sottoposti preventivamente a visite mediche ed assicurati contro gli infortuni.

L'entita' del contributo sara' commisurata all'attivita' svolta e/o da organizzare ed al numero di atleti impegnati; non potra' comunque superare la cifra di L. 20.000.000.= annui.

I contributi alle Associazioni a carattere sportivo-ricreativo, vengono erogati a condizione che queste:

- non perseguano scopi di lucro;
- svolgano attivita' non competitiva, ma rivolte soprattutto allo sviluppo della persona;
- curino la manutenzione degli impianti sportivi e delle strutture loro affidati.

L'entita' del contributo non potra' superare L. 2.000.000.= annui.

Il comune potra' erogare contributi fino ad un massimo di L. 15.000.000.= annui per la realizzazione di infrastrutture sportive o ricreative da effettuarsi direttamente dalle Societa' Sportive, sotto la direzione dell'Ufficio Tecnico Comunale e su autorizzazione preventiva dell'Amministrazione Comunale, stante l'interesse pubblico di tali opere.

ART.10-

L'erogazione dei contributi agli ISTITUTI SCOLASTICI (Scuola dell'Obbligo) e' finalizzata all'acquisizione di sussidi didattici ed attrezzature per migliorare ed aggiornare l'insegnamento.

L'entita' del contributo per le Scuole dell'Obbligo va contenuto entro l'importo annuo di L. 5.000.000.=.

L'erogazione di contributi alla Scuola Materna non Statale e' finalizzata a consentire la liberta' di istruzione a condizione che:

- sia garantito l'insegnamento didattico secondo le norme impartite dal Ministero;
- non sussista interesse di lucro;
- il Comune sia rappresentato negli organi amministrativi dell'Ente;

L'entita' del contributo nelle Scuole Materne non Statali non puo' essere superiore a L. 500.000.= annui per iscritte.

ART.11-

I contributi ad ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE DI EMIGRANTI E DEL VOLONTARIATO sono concessi solo per finalita' associative di Patronato svolte a favore dei soci per la organizzazione di feste Celebrative Nazionali e Raduni, purché preventivamente concordate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'entita' del contributo non potra' superare L. 2.000.000.= annui.

ART.12-

Viene allegato al presente regolamento l'elenco delle Societa' Sportive ed Associazioni di qualsiasi genere e natura operanti in Cordignano, esso viene aggiornato annualmente dalla Giunta Comunale.

Entro il 30 settembre le Istituzioni e Associazioni interessate possono presentare domanda all'Amministrazione Comunale per la concessione di contributi relativi all'attivita' da svolgere nell'anno seguente.

Coloro che hanno invece ricevuto contributi alla fine di ogni anno devono inoltrare il rendiconto dell'attività svolta con la dimostrazione contabile della spesa sostenuta.

Gli Enti ed Associazioni dovranno, in sede di richiesta di contributo, produrre:

- dichiarazione che il contributo comunale viene utilizzato per il pagamento della spesa indicata nel preventivo o comunque preventivata;
- dichiarazione di esonero od assoggettamento alla ritenuta di cui all'art. 28 del D.P.R. 29.09.1973 n. 600.

- Art. 13 -
1. E' istituito dal 31.03.1992, l'Albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio Comunale.
 2. Con la prima istituzione dell'Albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.
 3. L'Albo e' aggiornato annualmente, entro il 31 marzo, con esclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
 4. L'Albo e' istituito in conformita' al 1° comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono

trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

Art. 14 -

1. L'Albo e' suddiviso in settori d'intervento, ordinati come appresso:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attivita' sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico di attivita' culturali ed educative;
- d) attivita' culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale dell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, Associazione ed altri organismi, iscritti nell'Albo sono indicati:

a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o Societaria;

b) indirizzo;

c) finalita' dell'intervento, espresse in forma sintetica;

d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;

e) disposizione di Legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

Art. 15 -

1. Alla prima redazione dell'Albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformita' all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2. L'Albo e' pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione e' data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3. L'Albo puo' essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilita' di accesso e pubblicita', attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformita' all'apposito Regolamento.

4. Copia dell'Albo e' trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

Art. 16 - Alle Associazioni di cui al precedente articolo 12 che realizzano interventi di pubblico interesse col volontariato, preventivamente concordati con l'Amministrazione Comunale, possono essere erogati contributi in proporzione alla natura, alle finalita' ed entita' degli interventi stessi. Il contributo sara' erogato su presentazione del rendiconto.

Art. 17 - Il Comune puo' offrire a manifestazioni culturali, sportive, ricreative, di solidarieta' sociale, il proprio patrocinio. Il patrocinio comporta la facolta' dei promotori od organizzatori della manifestazione di spendere il nome del Comune. Puo' comportare inoltre la concessione di contributo, anche nella forma della assunzione diretta di talune spese o della concessione

dell'uso gratuito dei locali e servizi comunali, commisurato all'importanza della manifestazione. Ai fini di cui ai commi che precedono dovranno essere prodotti dai promotori delle manifestazioni da patrocinare, preventivo di spesa e relazione illustrativa delle finalita', dei contenuti, dei destinatari della rilevanza in ambito locale, regionale o nazionale di quanto organizzato.